Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 luglio 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1980, n. **288.**

Disposizioni in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata l'opportunità di ridurre, mediante accorpamento, il numero delle vigenti aliquote IVA, al fine di semplificare l'applicazione del tributo; di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, degli alcoli e dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti acquaviti e liquori, allo scopo di una maggiore razionalizzazione del relativo sistema impositivo; di disciplinare la materia delle ritenute, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, per alcune categorie di redditi; di dettare norme in materia di versamento di acconto delle imposte sui redditi e in materia di deducibilità dal reddito complessivo di determinati oneri;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, per il conseguimento delle predette finalità, le occorrenti disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 2 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.

Il n. 77 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte, case rurali, ceduti dalle imprese costruttrici; beni forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi; ».

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del tre e del sei per cento previsto per il settore dell'edilizia sono unificate e ridotte al due per cento.

Per le cessioni e le importazioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di cui al n. 80 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.

Per le cessioni e le importazioni dei libri, esclusi quelli di antiquariato, di cui al n. 79 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.

Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); altre parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra indicati.

Il n. 25) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 2.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

Art. 3.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella *A*, parte prima, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella *A*, parte seconda, n. 1), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella *A*, parte seconda, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Art. 4.

Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano destinati all'autotrazione l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici per cento al diciotto per cento.

Art. 5.

I numeri 25) e 26) della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Per le cessioni e le importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore del suono; di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85.15/A.III.b-3); di supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex. 92.12) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

Il secondo comma, lettera *a*), dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *a*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 15), 22), 23) e 24) della allegata tabella *B* e degli autoveicoli di cui al n. 16, lettera *b*), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio della attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione; ».

Art. 6.

Il quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuito di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota

del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento».

L'ultimo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 7.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1, parte III - Servizi della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nella misura fissata nel precedente art. 2, si applica anche ai contratti di noleggio di films posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la applicazione dell'aliquota del sei per cento, concernenti le fasi della produzione e della distribuzione di films, nonchè la fase della produzione e quelle ad essa successive relativamente agli spettacoli, diversi da quelli cinematografici, indicati al n. 1, parte III - Servizi della tabella di cui al precedente comma.

Art. 8.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell'art. 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono elevate rispettivamente all'otto, al quindici e al trentacinque per cento.

Art. 9.

Le nuove aliquote stabilite con il presente decreto, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si applicano fino alla scadenza del periodo stesso.

Art. 10.

L'imposta generale sull'entrata è da intendersi compresa nella disposizione agevolativa di cui all'art. 8, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, anche relativamente ai corrispettivi dei contratti di subappalto e di fornitura legittimamente stipulati. Non si fa luogo a rimborsi per somme già pagate.

Art. 11.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 34.638 a L. 35.697 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, per il prodotto denominato «Jet Fuel IP/4» destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 3.463,80 a L. 3.569,70 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 35.126 a L. 36.402 per quintale.

Art. 12.

L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da L. 107,13 a L. 112,43 al metro cubo.

Art. 13.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'art. 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da L. 120.000 a L. 600.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dai precedenti articoli 11 e 12 sono riservati allo Stato.

Art. 14.

Gli aumenti di aliquota stabiliti con il precedente art. 11 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, anche se viaggianti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Gli aumenti di aliquota stabiliti dal precedente art. 13 si applicano anche agli alcoli nazionali o di importazione da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) non abbiano ancora assolto il tributo;

b) abbiano assolto il tributo nella precedente misura, limitatamente in quest'ultimo caso agli alcoli tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati:

liquori;
acquaviti;
estratti alcoolici;
profumerie alcooliche.

Sono esclusi dall'aumento gli alcoli indicati al precedente punto *b*) detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 500 litri idrati.

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente art. 14 le ditte interessate devono fare denuncia delle giacenze previste nello stesso art. 14 all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale, competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia di giacenze dei prodotti petroliferi e degli alcoli e prodotti di cui al secondo comma, lettera *b*), del precedente art. 14, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta sulle quantità dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denuncie e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre prodotti, in esenzione d'imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 16.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 15 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso art. 15.

Art. 17.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori sono stabiliti nella seguente misura:

fino a litri 0,040	L.	10
fino a litri 0,100	»	30
da litri 0,200	»	35
da litri 0,250	»	35
da litri 0,350	»	45
da litri 0,375	»	45
da litri 0,500	»	60
da litri 0,700	»	75
da litri 0,750	»	75
da litri 1,000	»	100
da litri 1,500	»	150
da litri 2,000	»	200
da litri 2,500	»	250
da litri 3,000	»	300

Art. 18.

Le variazioni dei prezzi stabilite dall'articolo precedente si applicano anche ai contrassegni di Stato in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano ancora applicati ai relativi recipienti.

All'uopo i possesori dovranno denunciare alla dogana e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data.

Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e per taglio il numero di contrassegni ancora non applicati che devono essere esibiti ai predetti uffici o ai locali comandi della guardia di finanza.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di prezzo complessivamente dovuta o da rimborsare.

Le somme eventualmente dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione alla competente sezione provinciale di tesoreria.

L'eventuale rimborso sarà effettuato mediante consegna di un quantitativo di contrassegni di Stato, di importo corrispondente alla somma da restituire.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse e l'indennità di mora stabiliti, rispettivamente, per i ritardati pagamenti d'imposta, dall'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 19.

Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la somma dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dall'art. 18.

Art. 20.

Sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo, da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine non si applica la ritenuta prevista nel primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Art. 21.

Nel primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare com-

plessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonchè quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico; ».

Art. 22.

Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

Art. 23.

L'importo di spesa previsto al n. 2) dell'art. 5 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, è elevato fino ad un massimo di lire milletrecentomilioni per ciascun esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a riportare sulla denuncia di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenute alla fonte, l'ammontare delle detrazioni operate e dell'imposta dovuta, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo.

La mancata indicazione sulle denunce contributive di pertinenza dell'I.N.P.S. dei dati di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 25.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono essere effettuati nel mese di ottobre di ciascun anno e la relativa misura è elevata dal 75 all'85 per cento.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, devono effettuare il versamento nel decimo mese dell'esercizio o periodo stesso. Ai fini del primo versamento d'acconto dovuto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta fermo il termine dell'undicesimo mese se il decimo è scaduto o è in corso a tale data.

Resta fermo il termine di due mesi indicato nel secondo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

Art. 26.

Per gli utili percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il credito di imposta di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è ridotto ad un quarto degli utili stessi.

Art. 27.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nei riguardi delle mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, afferenti al periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, i presupposti di imposizione si considerano verificati anteriormente al 1° gennaio 1974.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — PANDOLFI — LA MALFA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1980
Atti di Governo, registro n. 28, *foglio n.* 33

Avviso di rettifica

(Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 322)

Nel dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 322, concernente l'assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 2 agosto 1979, l'esatta impostazione tipografica di una parte del dispositivo è, in luogo di quella ivi stampata, la seguente:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di fisiologia umana . . . . . . posti n. 1
Centro di calcolo . . . . » 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980.

Conferimento delle funzioni vicarie di presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 359,

con il quale, tra l'altro, il vice prefetto dott. Mariano Foti è stato incaricato di svolgere, in caso di assenza o impedimento del presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, le funzioni vicarie, ai sensi della lettera *a*), secondo comma, dell'art. 41 della citata legge n. 62/1953;

Vista la nota in data 27 marzo 1980, n. 463/3.01.01, con la quale il commissario del Governo nella regione Emilia-Romagna ha designato per tale incarico il dirigente superiore-vice prefetto dott. Vincenzo Travia, in sostituzione del dott. Mariano Foti, a decorrere dal 31 marzo 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore-vice prefetto dott. Vincenzo Travia è incaricato di svolgere, in caso di assenza o impedimento del presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, le funzioni vicarie, ai sensi della lettera *a*), secondo comma, dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a decorrere dal 31 marzo 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1980
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 374

(6320)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 285, con il quale il referendario della Corte dei conti dottor Rocco Colicchio è stato nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche;

Vista la nota in data 4 aprile 1980, n. 80/Ris., con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha designato per tale incarico il primo referendario dott. Fiorenzo Santoro, in sostituzione del dott. Rocco Colicchio;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla sostituzione del predetto membro supplente;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il primo referendario della Corte dei conti dottor Fiorenzo Santoro è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche, in sostituzione del dott. Rocco Colicchio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 59

(6321)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41, lettera *d*), della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 359, con il quale, tra l'altro, il prof. Paolo Fortunati, esperto nelle discipline amministrative, è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna;

Vista la nota in data 2 febbraio 1980, n. 148/3.01.01, con la quale il commissario del Governo nella regione Emilia-Romagna ha comunicato il decesso del predetto funzionario, avvenuto in data 27 gennaio 1980;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo componente;

Vista la deliberazione n. 646 del 27 febbraio 1976 del consiglio regionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il prof. Luciano Bergonzini, esperto nelle discipline amministrative, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, in sostituzione del prof. Paolo Fortunati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 64

(6322)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1979.

Sostituzione di alcuni membri della commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste;

Visto l'art. 7 del precitato decreto presidenziale 6 ottobre 1963, n. 2043, che prevede l'istituzione di una commissione con il compito di esaminare le domande per conseguire l'indennizzo e di disporre la ripartizione della somma di cui al decreto medesimo;

Visto il proprio decreto 9 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1964, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 214, concernente la composizione della commissione di cui sopra;

Visti i successivi provvedimenti di modifica della commissione;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione dei membri componenti detta commissione in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, dell'Unione delle comunità israelitiche italiane e dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti;

Viste le designazioni a tal uopo formulate;

Decreta:

Sono nominati membri della commissione indicata nelle premesse i signori:

Morrone dott. Luigi, primo consigliere di ambasciata, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Tommaso Lazzaro, collocato a riposo;

Piperno ing. Fernando, in rappresentanza dell'Unione delle comunità israelitiche italiane, in sostituzione del dott. Pietro Blayer, deceduto;

Maris avv. Gianfranco, in rappresentanza dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, in sostituzione del dott. Pietro Caleffi, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1980
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 139

(6254)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Assegnazione al comune di Viareggio di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Viareggio in data 30 luglio 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Viareggio un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Lucca è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: ROGNONI

(5830)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1978, con il quale il dott. Armando Morciano, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Torino, è stato nominato membro del comitato suddetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il dott. Armando Morciano è stato collocato a riposo e che la reggenza dell'ufficio regionale del lavoro di Torino è stata assunta dal dirigente superiore p.i. Gino Scollica;

Ritenuta l'opportunita di provvedere alla sostituzione del dott. Armando Morciano;

Decreta:

Il p.i. Gino Scollica, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte quale rappresentante del Ministero del lavoro e della prvidenza sociale ed in sostituzione del dott. Armando Morciano, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

(6230)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1980.

Costituzione della commissione consultiva per il progetto PEC.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il documento « Linee-guida per il quarto piano quinquennale del CNEN 1980-84 »;

Vista la deliberazione del CIPE che nella sua riunione del 29 aprile 1980 ha approvato il piano quinquennale del CNEN con l'inclusione dei reattori veloci;

Considerato che il CIPE nella suddetta riunione ha tuttavia richiesto per il progetto PEC un « approfondimento ulteriore degli aspetti relativi: ai costi previsti e alla loro possibile lievitazione e ai tempi di completamento del reattore anche in relazione alle numerose difficoltà che rimangono ancora da superare sia di natura tecnica che organizzativa, messe chiaramente in evidenza dalle stesse linee guida del CNEN ... e delle prospettive di inserimento del PEC in programmi di collaborazione internazionale »;

Rilevata pertanto la necessità, anche ai fini di una sollecita presentazione del disegno di legge di finanziamento pluriennale del CNEN, di completare le procedure prescritte, costituendo, secondo le indicazioni del CIPE, una commissione consultiva *ad hoc*, al fine di pervenire alla formulazione di un parere definitivo relativamente ai tempi e costi di realizzazione del reattore PEC e al suo inserimento nel contesto delle sperimentazioni internazionali dei reattori veloci;

Sentito il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

E' costituita la commissione consultiva per il progetto PEC con i compiti in narrativa.

La commissione è presieduta dal prof. Mario Silvestri, ordinario di energetica del Politecnico di Milano, e di essa fanno parte:

prof. Luigi Gonella, ordinario di fisica sperimentale della Università di Torino, già membro della commissione consultiva per la sicurezza nucleare;

prof. Bruno Guerrini, ordinario di impianti nucleari alla Università di Pisa, membro della commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria;

prof. Lucio Lazzarino, ordinario di costruzioni di macchine e preside della facoltà di ingegneria della Università di Pisa.

La commissione eseguirà il suo lavoro di valutazione e di verifica anche sulla base della documentazione in merito, già disponibile presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del bilancio e della programmazione economica, con particolare riferimento agli approfondimenti prodotti successivamente al documento: « Linee-guida per il quarto piano quinquennale del CNEN (1980-84) ».

La commissione si potrà avvalere della consulenza di esperti italiani ed esteri di politica industriale e di ricerca e sviluppo nel settore dei reattori veloci, in particolare degli esperti della commissione per le Comunità economiche europee e del C.E.A. (Commissariato per l'energia atomica francese) che ha recentemente prodotto il documento: « Reattore rapido PEC - Riattualizzazione della stima effettuata nel 1974 - 16 aprile 1980 ».

Le funzioni di segreteria saranno assolte dal dottor Luigi Latino e dal dott. Massimo Dafano della Direzione generale delle fonti di energia. La commissione potrà avvalersi del supporto logistico, organizzativo e documentale del CNEN.

Le conclusioni dei lavori dovranno essere trasmesse al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(5977)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Autorizzazione alla società « F.I.S. - Fiduciaire generale Capelo et Zuber - Société civile », in Parigi, rappresentanza in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « F.I.S. - Fiduciaire generale Capelo et Zuber - Société civile », con sede in Parigi, diretta a conseguire l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana, a mezzo di propria stabile rappresentanza in Milano, attività di revisione ai sensi della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « F.I.S. - Fiduciaire generale Capelo et Zuber - Société civile », con sede in Parigi, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione nel territorio della Repubblica italiana, a mezzo di propria stabile rappresentanza in Milano, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(6055)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 17 luglio 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise;

Considerato che il dott. Francesco Taranto, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro, è deceduto;

Vista la nota n. 106078 del 14 febbraio 1980, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Rodolfo Maria Paolucci in sostituzione del dott. Francesco Taranto;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Rodolfo Maria Paolucci, primo dirigente, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Francesco Taranto, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6259)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Alessandria, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, sono determinate come segue:

soci soc. cooperative portabagagli ed assuntori, stazione delle ferrovie dello Stato di Alessandria: ventiduesima classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 350.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5968)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Sostituzione di un membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale — convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 — riguardante la composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1978, concernente la ricostituzione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Vista la nota n. 291/62 dell'8 aprile 1980, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Luciano Mancini per la nomina a membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Cesare Calvelli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luciano Mancini è nominato membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Cesare Calvelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6258)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 997/80 della commissione del 21 aprile 1980 che sottopone a sorveglianza comunitaria le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci indicate nell'allegato I al presente decreto, originarie dei Paesi a fianco di ciascuna di esse indicati, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Restano valide le autorizzazioni di importazione rilasciate in via automatica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI ASSOGGETTATE AL REGIME DELLA AUTORIZZAZIONE

Voce doganale	Cod. stat.	Denominazione merce	Paesi
60.03	da 110 a 200 da 270 a 900	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica nè gommata	Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia, Singapore
60.05	da 220 a 250	Camicette, camicette-bluse e bluse per donna, ragazze e bambini	Indonesia
61.01	da 290 a 320	Eskimo, giacche a vento, giubbotti con o senza cappuccio e simili, per uomo e ragazzo	Indonesia, Malaysia, Thailandia
61.01	da 620 a 660 da 720 a 760	Calzoncini, shorts e pantaloni per uomo e ragazzo	Indonesia
61.02	da 250 a 280	Eskimo, giacche a vento, giubbotti con o senza cappuccio e simili per donna, ragazza e bambini	Indonesia, Malaysia, Thailandia
61.02	da 660 a 720	Pantaloni per donna, ragazza e bambini	Indonesia
61.02	da 780 a 840	Camicie, camicette e bluse per donna, ragazza e bambini . .	Indonesia
61.03	da 110 a 190	Camicie e camicette per uomo e ragazzo	Indonesia
62.04	230, 730	Tende	Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia, Singapore

(6362)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Autorizzazione alla società « Fidersel - Fiduciaria Ersel S.p.a. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fidersel S.p.a. - Fiduciaria Ersel », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidersel S.p.a. - Fiduciaria Ersel », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(6326)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Modificazioni alle percentuali di compensazione determinate con i decreti ministeriali 29 marzo 1979 e 13 aprile 1979 ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, recante misure urgenti in materia tributaria;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1979 e 13 aprile 1979, emanati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto n. 633, con i quali sono state determinate le percentuali forfettarie di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella *A* allegata al detto decreto n. 633 effettuate da produttori agricoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica delle dette percentuali forfettarie di compensazione;

Decreta:

Art. 1.

Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina, di cui al n. 2 della tabella *A*, parte prima, allegata al decreto n. 633; latte fresco non concentrato né zuccherato, non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: 15%;

b) animali vivi della specie ovina e caprina, di cui al n. 2 della citata tabella *A*, parte prima; prodotti di cui ai numeri 1, 3, 4 escluse le rane, 5, 6, 9 escluso il latte fresco indicato nelle lettere *a*) e *d*), 11, 12, 34, 36, 47, 48 e 49 della citata tabella *A*, parte prima: 8%;

c) prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane e altri molluschi e crostacei: 2%;

d) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, condizionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione e ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; altri prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti: 2%.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

(6470)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 34/1980.
Modificazioni alle aliquote del sovrapprezzo termico

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 25/1975 del 7 agosto 1975, n. 19/1976 del 15 giugno 1976, n. 31/1976 del 22 ottobre 1976, n. 33/1976 del 29 ottobre 1976, n. 9/1977 del 16 febbraio 1977, n. 7/1978 del 26 aprile 1978, n. 30/1978 del 4 agosto 1978, n. 35/1979 del 14 settembre 1979, n. 36/1979 del 14 settembre 1979, n. 60/1979 del 12 dicembre 1979, n. 71/1979 del 29 dicembre 1979;

Considerata l'opportunità di disporre la revisione delle aliquote dei sovrapprezzi a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico per la copertura del maggior costo dei combustibili, in relazione a quanto previsto dal provvedimento CIP n. 34/1974;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni per la disciplina del sovrapprezzo termico a modifica dei provvedimenti n. 7/1978 del 26 aprile 1978, n. 35/1979 del 14 settembre 1979, n. 36/1979 del 14 settembre 1979, n. 60/1979 del 12 dicembre 1979 e n. 71/1979 del 29 dicembre 1979.

1) Salvo quanto disposto dal successivo punto 2) del presente provvedimento, le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al punto 1) del provvedimento n. 35/1979 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

L. 30,90 per forniture con consegna in bassa tensione;

L. 27,70 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt;

L. 26,45 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt.

2) Alle sottoindicate forniture si applicano le seguenti aliquote di sovrapprezzo, *in sostituzione di quelle previste dal punto 2) lettere a), b), g), h) ed i) del provvedimento n. 35/1979, dal capitolo IV del provvedimento n. 36/1979, dal Titolo III del provvedimento n. 71/1979, nonché dell'aliquota di L. 14,20 di cui al punto 1) del provvedimento n. 60/1979 e dell'aliquota di L. 8,35 a carico delle forniture di cui al provvedimento n. 7/1978:

Forniture	Aliquote
a) forniture per usi di pubblica illuminazione; *b*) forniture effettuate alle aziende municipalizzate per usi di trazione elettrica;	L. 19,90 per forniture in bassa tensione. L. 17,90 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt. L. 17,05 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50 mila volt.
c) forniture per tutti gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 1 kW, regolate dalle tariffe di cui al cap. III, paragrafo *A*, del provvedimento n. 71/1979, escluse le forniture rientranti fra quelle di cui alla successiva lettera *e*); *d*) forniture per tutti gli usi industriali e commerciali con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo III, paragrafo *A*, del provvedimento n. 71/1979, effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico del 6 marzo 1978 n. 218 ed alle quali si applica la riduzione tariffaria prevista dagli articoli 58 e 120 del medesimo testo unico;	L. 21,75 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 19,60 per forniture con consegna a tensione superiore.
e) forniture per tutti gli usi agricoli, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, regolate dalle tariffe di cui al capitolo III, paragrafo *A*, del provvedimento n. 71/1979;	L. 21,25 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 19,15 per forniture con consegna a tensione superiore.
f) forniture con potenza impegnata fino a 30 kW, regolate dalle tariffe di cui al capitolo III, paragrafo *A*, del provvedimento n. 71/1979, che non rientrano tra quelle indicate alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*);	L. 26,15 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 23,60 per forniture con consegna a tensione superiore
g) forniture utilizzate nei processi svolti dalle aziende di cui al provvedimento n. 7/1978 del 26 aprile 1978;	L. 10,20
h) forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano le caratteristiche di cui al provvedimento n. 25/1975, fermo restando quanto disposto alla precedente lettera *g*);	L. 15,40
i) forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano la caratteristica di cui al provvedimento n. 60/1979;	L. 17,80
l) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW, effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese di consumo compreso tra due letture consecutive dei misuratori. Ai consumi eccedenti il predetto quantitativo si applica l'aliquota di cui alla lettera *m*);	L. 19,90
m) forniture per usi domestici che non rientrano tra quelle indicate alla precedente lettera *l*).	L. 30,90

3) Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina del sovrapprezzo termico.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(6421)

Provvedimento n. 37/1980. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 26/1980 del 13 giugno 1980;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, che modifica il regime fiscale di taluni prodotti petroliferi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:		—	—	—
a) I.F. compresa	L./mc	581.754	571.618	253.820
b) I.F. esclusa	»	224.784	214.648	228.770
2. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. compresa:				
a) IVA compresa	L./litro	750 —	735 —	330 —
b) IVA esclusa	»	635,59	622,88	286,96

3. — Al gestore di distributore stradale e autostradale, IF compresa, IVA esclusa, per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, i prezzi sono di L./litro 606,09 per la benzina super, di L./litro 596,92 per la benzina normale, e di L./litro 272,50 per il gasolio.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. n. 22065 del 21 dicembre 1979.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nella tabella CUNA NC 630-01 del 14 aprile 1978 pubblicata nel provvedimento C.I.P. n. 34/1979 del 14 settembre 1979.

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti: gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi inferiori a 200.001 litri annui o superiori a 3.000.000 litri annui, ai gestori di P.V. « appoggiati » secondo la definizione riportata al paragrafo *A*) punto 3) del provvedimento n. 9/1980, nonchè le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema del self-service.

B) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

1. — *Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:*

	Petrolio L./mc	Gasolio L./mc	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./tonn.	Olio combustibile viscosità a 50°C — Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./tonn.
	—	—	—	—
a) I.F. compresa	236.490	253.820	193.220	189.440
b) I.F. esclusa	219.090	228.770	185.920	183.190

2. — *Prezzi da basi di approvvigionamento interne* (distanza dalla costa sup. a 25 km). I prezzi franco raffineria interna e deposito interno si ottengono sommando ai prezzi di cui al precedente punto 1) le seguenti maggiorazioni:

	Dal 1° aprile al 30 settembre — Gasolio e petrolio L./mc	Dal 1° aprile al 30 settembre — O.C. fluido e semifluido L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo — Gasolio e petrolio L./mc	Dal 1° ottobre al 31 marzo — O.C. fluido e semifluido L./tonn.
	—	—	—	—
a) da raffineria interna	1.000	1.150	2.000	2.300
b) da deposito interno (collegato alla raffineria interna con oleodotto):				
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.400	1.600	2.300	2.800
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.000	2.300	2.900	3.450
c) da deposito interno collegato alla costa con oleodotto	1.000	1.150	2.000	2.300

3. — *Determinazione dei comitati provinciali dei prezzi.*

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli oli combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) la maggiorazione relativa alle spese di trasporto per autotreno-botte completa, calcolata con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei gros-

sisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe di trasporto riportate nella circolare C.I.P. prot. 3599 del 10 marzo 1980. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali di carenza di prodotti nella provincia, i C.P.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle spese di trasporto di cui al precedente comma, le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa: a canistro	L. 535
per le spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa: a canistro	» 265
per margine al dettagliante, IVA esclusa: a canistro	» 340

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante. Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle spese di trasporto di cui al secondo comma del presente paragrafo, le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido O.C. semifluido L./tonn.
1) per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	20.500	24.500
2) per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	19.100	23.000
3) per consegne di oltre 4.000 litri	16.700	20.000
4) per consegne in autotreno-botte	10.900	13.000

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente, nei provvedimenti di competenza, il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

C) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:		Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero
Benzina super N.O. 98/100	L./mc	224.784
Benzina normale N.O. 84/86	»	214.648
Gasolio e prodotti assimilabili	»	228.770
Petrolio e prodotti assimilabili	»	219.090
Olio combustibile viscosità a 50°C:		
fluido da 3° E fino a 5° E e prodotti assimilabili	L./tonn.	185.920
semifluido superiore a 5° E fino a 7° E e prodotti assimilabili	»	183.190
fluidissimo inferiore a 3° E e prodotti assimilabili	»	234.000

I prezzi di vendita dei prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca e alla piccola marina, possono essere maggiorati:

1) per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./mc	3.300
da km 31 a 70 km	»	4.700
oltre 70 km	»	7.200

2) per vendite al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1) possono essere ulteriormente maggiorati di L./mc 11.000.

Per « pesca e piccola marina » si intendono: *a*) le navi da pesca, battenti bandiera italiana, senza alcun limite di stazza; *b*) tutte le altre imbarcazioni escluse quelle da diporto, battenti bandiera italiana, di stazza lorda fino a tonn. 500, che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; *c*) le unità della marina militare, con un limite di stazza lorda fino a tonn. 800.

Le caratteristiche del gasolio per « agricoltura » e « pesca e piccola marina » devono essere quelle del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 riportate al paragrafo *A*) del presente provvedimento.

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, dei diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione dei fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi massimi per consegne da basi interne relativi ai prodotti: petrolio, gasolio, olio combustibile fluido e semifluido, si ottengono sommando ai prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero le stesse maggiorazioni previste al punto 2) paragrafo *B*) (prodotti da riscaldamento).

Per la vendita al domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e, per gli usi diversi da quelli agricoli, di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

D) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./mc 1.750 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

E) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./mc 1.750 per i carburanti e di L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, la opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Fino a quando non sarà effettuata, dalle amministrazioni interessate, la revisione delle disposizioni legislative e regolamentari per modificare dal peso al volume il sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agevolati, le aziende possono, nella fatturazione a peso, riferire i prezzi unitari dei prodotti destinati all'agricoltura di cui alle lettere B.3 (benzina), C.1 (petrolio) e E.4 (gasolio) della tabella A del D.L. 23 ottobre 1964 n. 989 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964 n. 1350, ai valori delle rispettive densità riportate nel punto E) del provvedimento CIP n. 67/1979 del 29 dicembre 1979.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20 % della miscela . . .	L./tonn.	282.238
2) non inferiore in volume all'85 % della miscela (propano commerciale)	»	294.238
3) non inferiore in volume al 20 % della miscela (butano commerciale) .	»	279.238

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dello stesso fornitore superiore alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) G.P.L. per uso domestico (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa .	L./kg	508
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 8 % inclusa	»	642

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa .	»	504
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 15 % inclusa	»	645

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg, contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.350 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) G.P.L. per uso autotrazione:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	490
al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa	»	415,25
al gestore di distributore stradale ed autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, IVA esclusa	»	400,79

I prezzi di vendita dei carburanti a gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi inferiori a 200.001 litri annui e superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. 22065 del 21 dicembre 1979.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litri a 15°C.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25 % di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25 % o superiore al 30 % le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva a 15°C che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) G.P.L. per uso industriale (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(6466)

Provvedimento n. 38/1980. Prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Visto il provvedimento CIP n. 2/1976 del 12 marzo 1976;
Visto il provvedimento CIP n. 10/1980 del 19 marzo 1980;
Visto il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, che modifica il regime fiscale del metano compresso in bombole;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8.500 calorie per m.c., per consegne al compratore, è fissato in L. 375 il m.c. effettivo, IVA ed imposta di consumo incluse.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(6467)

Provvedimento n. 39/1980. Prezzi dello zucchero

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Visti i provvedimenti CIP numeri 1195 del 22 giugno 1968, 55, 56 e 57/79 del 21 novembre 1979 e 21/80 del 30 aprile 1980;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 36/80 del 1° luglio 1980 che ha adeguato i prezzi dello zucchero all'aumento del prezzo d'intervento derivato per l'Italia relativo alla campagna bieticolo-saccarifera 1980/81;
Visto il decreto-legge del 3 luglio 1980, n. 288 che modifica, fra l'altro, il regime fiscale dello zucchero;
Ritenuto necessario adeguare, conseguentemente, i prezzi dello zucchero di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 36/80 al suddetto regime fiscale;
Viste le sentenze della Corte di giustizia del 24 aprile 1980 (causa 72/79) e del 21 maggio 1980 (causa 73/79);
Considerata l'urgenza (art. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse che ha, tra l'altro, variato l'incidenza dell'IVA, i prezzi massimi dello zucchero, di produzione nazionale e di provenienza estera, di cui al provvedimento C.I.P. n. 36/80 del 1° luglio 1980, risultano modificati come segue:

A) *Per le vendite dal dettagliante*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce, L. 830 il kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali, il prezzo di L. 830 si applica al peso di kg 100,705 per quintale di prodotto netto;

II) zucchero semolato in astucci da 1, da ½ e da 2 kg:
per confezioni tara per merce . L. 855 il kg
per confezioni a peso netto . » 880 »

III) zucchero semolato in pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:
per confezioni a peso netto L. 870 il kg

B) *Per le vendite dal grossista o importatore*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:
per confezioni tara per merce . L. 806,90 il kg
per confezioni a peso netto . . » 811,05 »

II) zucchero semolato in astucci da 1, da ½ e da 2 kg:
per confezioni tara per merce . . . L. 830,33 a kg
per confezioni a peso netto . . . » 856,38 »

III) zucchero semolato in pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:
per confezioni a peso netto . . . » 846,20 »

C) *Per le vendite dal produttore*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:
tara per merce . . . . L. 778,52 a kg
a peso netto . . . . » 784,05 »

II) zucchero semolato in astucci da 1, da ½ e da 2 kg:
tara per merce . . . . L. 798,28 a kg
a peso netto . . . . » 825,65 »

III) zucchero semolato in pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:
a peso netto . . . . L. 815,17 a kg

2) Per le vendite destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, sono così fissati gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 tara per merce per le seguenti varietà speciali:
L. 8,40 al kg in meno per lo zucchero ex cristallino;
L. 15 al kg in più per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica (ex-extrafino);
per lo zucchero allo stato fuso: L. 7,50 al kg in meno rispetto al prezzo del prodotto in sacchi carta a peso netto.

3) Fino all'emanazione dei provvedimenti legislativi da assumere con urgenza in conformità alle richiamate sentenze della Corte di giustizia CEE, restano confermate le altre disposizioni dei provvedimenti CIP in atto.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(6468)

Provvedimento n. 40/1980. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) In applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, citato nelle premesse, il prezzo al pubblico delle confezioni di specialità medicinali risultante in etichetta o fustella originale, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto-legge citato, è maggiorato dell'1,9%. I prezzi risultanti saranno arrotondati per eccesso o per difetto alle cinque lire.

2) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ai produttori di specialità medicinali è fatto obbligo, mediante l'adozione di una sovrastampa indelebile o di un bollino trasparente autoadesivo da apporre sull'etichetta o fustella originale, di indicare il nuovo prezzo al pubblico.

3) In via temporanea i farmacisti sono autorizzati ad applicare direttamente sul prezzo al pubblico la maggiorazione prevista al precedente punto 1).

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(6469)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 27 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,05	840,05	840 —	840,05	840 —	—	839,95	840,05	840,05	840,05
Dollaro canadese	731,95	731,95	731,50	731,95	730,90	—	730,90	731,95	731,95	731,95
Marco germanico	476,20	476,20	476 —	476,20	476 —	—	476,10	476,20	476,20	476,20
Fiorino olandese	434,50	434,50	434,40	434,50	434 —	—	434,50	434,50	434,50	434,50
Franco belga	29,78	29,78	29,73	29,78	29,73	—	29,79	29,78	29,78	29,78
Franco francese	204,90	204,90	204,30	204,90	204,80	—	204,85	204,90	204,90	204,90
Lira sterlina	1973,95	1973,95	1970,50	1973,95	1969,60	—	1974,80	1973,95	1973,95	1973,95
Lira irlandese	1781 —	1781 —	1778 —	1781 —	1778,50	—	1779 —	1781 —	1781 —	—
Corona danese	153,90	153,90	153,60	153,90	153,30	—	153,75	153,90	153,90	153,90
Corona norvegese	174,18	174,18	173,30	174,18	173,20	—	173,60	174,18	174,18	174,20
Corona svedese	202,23	202,23	202 —	202,23	202 —	—	202,30	202,23	202,23	202,25
Franco svizzero	517,37	517,37	515,80	517,37	515,30	—	517 —	517,37	517,37	517,35
Scellino austriaco	67,167	67,167	67,10	67,167	67,02	—	67,24	67,167	67,167	67,15
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,20	17 —	11,97	—	17,20	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	12,01	12,01	12,08	12,01	17,17	—	12,20	12,01	12,01	12,01
Yen giapponese	3,874	3,874	3,8550	3,874	3,86	—	3,876	3,874	3,874	3,87

Media dei titoli del 27 giugno 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,025
» 5,50 % » » 1968-83	86,250
» 5,50 % » » 1969-84	84,375
» 6 % » » 1970-85	80,225
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	79 —
» 9 % » » 1976-91	81,225
» 10 % » » 1977-92	88,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,650
» » » » 1-10-1978/80	99,675
» » » » 1- 3-1979/81	99 —
» » » » 1- 7-1979/81	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	98,500
» » » » 1-12-1979/81	97,300
» » » » 1- 5-1979/82	98,750
» » » » 1- 7-1979/82	97,750
» » » » 1-10-1979/82	97,950
» » » » 1- 1-1980/82	98,500
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,950
» » » 12 % 1- 4-1982	95,325
» » » 12 % 1-10-1983	92,925
» » » 12 % 1- 1-1984	92,825
» » » 12 % 1- 4-1984	93 —
» » » 12 % 1-10-1984	92,550
» » » 12 % 1-10-1987	91,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840 —
Dollaro canadese	731,425
Marco germanico	476,15
Fiorino olandese	434,50
Franco belga	29,785
Franco francese	204,785
Lira sterlina	1974,375
Lira irlandese	1780 —
Corona danese	153,825
Corona norvegese	173,89
Corona svedese	202,265
Franco svizzero	517,185
Scellino austriaco	67,203
Escudo portoghese	17,10
Peseta spagnola	12,105
Yen giapponese	3,875

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 2 del 21 giugno 1980, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

(*Bando n.* 203.12.13)

Scadenza 20 agosto 1980. Bando di concorso a cinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Biologia della riproduzione ».

(*Bando n.* 203.12.14)

Scadenza 20 agosto 1980. Bando di concorso ad otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri, nell'ambito del progetto finalizzato « Virus ».

(6375)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a sei posti di ispettore nel ruolo tecnico della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 e proroghe, sul nuovo riassetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7, foglio n. 288, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, un concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova, ruolo tecnico, nella carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria;

Ravvisata l'opportunità di coprire i predetti posti riservandoli a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in ingegneria ad indirizzo meccanico;

Visto il parere n. 9/78, del 7 giugno 1978, espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, concernente il programma di esame da adottare per l'accesso alla suddetta carriera;

Visto il parere n. 10/79, del 3 dicembre 1979, espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, concernente l'inserimento del diritto comunitario nel colloquio per l'accesso alla carriera direttiva di alcuni ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria. Dei suddetti posti 1/6 (pari a uno) è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nelle premesse citato, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata in possesso del diploma di laurea prescritto al successivo art. 2.

Il posto riservato che non venisse coperto per mancanza di riservatari utilmente collocati in graduatoria, verrà conferito al primo candidato idoneo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in ingegneria ad indirizzo meccanico (sono escluse le equipollenze).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limte o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso cui è stato conseguito, nonché di tutte le indicazioni concernenti la specializzazione richiesta al punto e) art. 2 del presente bando;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera nella quale intendono sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui la seconda a carattere pratico ed in un colloquio sulle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte:

Fisica tecnica:

produzione e trasmissione del calore, apparecchi per la combustione, caldaia, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori. Ciclo di funzionamento delle macchine termiche;

combustibili solidi, liquidi e gassosi, utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento dell'aria;

produzione del freddo; ciclo teorico di funzionamento delle macchine frigorifere, impianti frigoriferi;

macchine termiche ed idrauliche; macchine a vapore, turbine a vapore, condensatori; motori a combustione interna; cicli e diagrammi; turbine idrauliche, pompe a stantuffo, pompe centrifughe, ventilatori; compressori, serbatoi a pressione;

elettronica: principi generali; cenni sulle macchine elettriche statiche, generatori, motori e convertitori, raddrizzatori elettrotermici e termojonici, accumulatori; impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle centrali elettriche e delle cabine di trasformazione;

impianti ad alta e bassa tensione (linee e cavi) con particolare riferimento alla fornitura di energia ad uso stabilimento industriale;

cenni sull'energia nucleare e sulle sue applicazioni industriali.

Prova pratica:

descrizione del ciclo produttivo di un determinato impianto;

verifica della funzionalità di un impianto e determinazione del grado di utilizzazione dei macchinari (calcolo dei rendimenti di produzione);

schema di collaudo per un impianto di raffineria per la installazione di serbatoi per idrocarburi;

analisi dei costi di fabbricazione di un impianto industriale.

Colloquio:

Il colloquio, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

nozioni di economia politica;

statistica metodologica;

elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato;

lingua estera, a scelta del candidato tra il francese, l'inglese o il tedesco (conversazione e traduzione di brani di carattere tecnico);

nozioni di legislazione sociale;

nozioni di diritto comunitario.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

La sede e le date in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento del Ministro, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, che dovranno comunque seguire nel loro interesse le pubblicazioni fatte nella *Gazzetta Ufficiale*, riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione contenente le indicazioni relative al luogo, alla data ed all'ora di inizio delle prove in questione.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a

comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, nonchè il diploma attestante la specializzazione in ingegneria ad indirizzo meccanico in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno falcoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in qualità di ispettori in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria e conseguiranno la nomina ad ispettore previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo una periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio senza giustificato motivo, nella sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello iniziale del settimo livello, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Industria, foglio n.* 118

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . c.a.p. . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria riservato a coloro che sono in possesso della laurea in ingegneria, ad indirizzo meccanico.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcune responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . (7)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . ., con la qualifica di ., presso la quale è stato assunto il . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) Indicare la lingua prescelta (inglese, francese o tedesco).

(7) La firma dall'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(6245)

Concorso, per esami, a due posti di consigliere nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, e proroghe, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, un concorso, per esami, a due posti di consigliere nella carrie[ra] direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico d[ell']industria;

Visto il parere n. 3/76, del 27 aprile 1976, espresso da[lla] prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amminist[ra]zione, concernente il programma di esame da adottare p[er] l'accesso alla suddetta carriera;

Visto il parere n. 10/79, del 3 dicembre 1979, espresso da[lla] seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica ammini[stra]zione, concernente l'inserimento del diritto comunitario ne[lla] prova orale (colloquio) dei concorsi per l'accesso e il passagg[io] alla carriera direttiva di alcuni ruoli del Ministero dell'industr[ia] del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di con[si]gliere in prova nella carriera direttiva del ruolo amminist[ra]tivo dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso [dei] seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini i[ta]liani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli a[nni] 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti de[gli] aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile p[er] la presentazione della domanda di ammissione al concor[so] rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle a[m]ministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha faco[ltà] di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori [del] concorso;

e) diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, sci[en]ze politiche; scienze sociali, scienze sociali e politiche, scie[nze] sociali economiche e politiche, scienze sindacali, scienze pol[iti]che e amministrative, scienze applicate alla carriera diplom[a]tica consolare, economia e diritto, scienze economiche e ma[rit]time, scienze coloniali.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che sia[no] esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano st[ati] destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amm[i]nistrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per a[ver] conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti fa[lsi] o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla d[ata] di scadenza del termine stabilito dal presente bando di c[on]corso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con [de]creto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso [per] difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su ca[rta] legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà perven[ire] al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [-] Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Uffi[cio] concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio [di] trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione [del] presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile an[che] se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevime[nto] entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a d[ata] dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti d[eb]bono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devo[no] aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di su[pe]ramento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli c[he] danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che c[on]sentono di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera nella quale intendono sostenere il colloquio;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio sulle materie indicate nel seguente programma:

A) *Prove scritte*:

1) diritto privato e/o costituzionale e/o amministrativo;
2) economia politica;

B) *Colloquio*:

Il colloquio, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

1) contabilità di Stato;
2) diritto internazionale pubblico e privato;
3) elementi di statistica;
4) lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere amministrativo;
5) nozioni di diritto comunitario.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

Con successivo provvedimento del Ministro, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verranno stabiliti la sede e il diario delle prove scritte.

I candidati in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, che dovranno seguire comunque nel loro interesse le pubblicazioni fatte nella *Gazzetta Ufficiale*, riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata, apposita comunicazione contenente le indicazioni di cui al precedente comma.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati dell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno assunti in qualità di consiglieri in prova nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria e conseguiranno la nomina a consigliere, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio senza giustificato motivo, nella sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico iniziale del settimo livello, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1980
Registro n. 4 Industria, foglio n. 334

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione II - Ufficio concorsi - Via Molise, 2, - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . cap. . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) di voler sostenere il colloquio obbligatorio di lingua . . . . (indicare fracese, inglese o tedesca).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (6) . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i dipendenti che, avendo superato il limite massimo di età di trentacinque anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

(6246)

Concorso, per esami, ad un posto di coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche al secondo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, e proroghe, sul nuovo riassetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n 6, foglio n. 178, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire un posto di coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in data 24 novembre 1976, n. 6/76, sul programma d'esame per l'ammissione nella carriera esecutiva del ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplicativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e della scuola statale o legalmente riconosciuta presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

a) *prova scritta*: componimento di cultura generale;

b) *prova pratica di dattilografia*: scrittura a macchina, sotto dettato o copiatura, di almeno una facciata di foglio formato protocollo di un brano o prospetto, scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa 30 parole);

c) *colloquio*:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato. Diritti e doveri dell'impiegato;

2) elementi e operazioni di aritmetica. Potenze; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni e principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale, estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni, media aritmetica; pesi specifici dei corpi. Elementi di geometria: figure piane e solidi; area, volumi, superficie;

3) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno 17 novembre 1980, alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4, Roma.

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Il luogo e la data di presentazione alla prova pratica di dattilografia saranno comunicati ai candidati almeno venti giorni prima con apposita lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, nella quale sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che, oltre ad aver superato la prova scritta, abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 nella prova pratica di dattilografia.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito, che comprende il vincitore del concorso e i candidati dichiarati idonei, sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella predetta graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e conseguirà la nomina a coadiutore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non assuma regolare servizio senza giustificato motivo, nella sede assegnatagli, decade dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello iniziale del quarto livello, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1980
Registro n. 3 Industria, foglio n. 400

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . e residente in . . . c.a.p. . . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nellel iste elettorali del comune di . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . in data . . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età e di non poter prescindere dagli stessi perchè . . . (5);

8) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . tel. . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data . . . .

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestato servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(6244)

Concorso, per esami, a undici posti di assistente nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, concernente le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che, nell'organico della carriera esecutiva del Corpo delle miniere ruolo assistenti risultano disponibili quattordici posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze interne, di bandire un concorso per coprire i posti autorizzati;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338 e 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7, foglio n. 228, con i quali questo Ministero è stato autorizzato a bandire concorsi per coprire undici posti (rispettivamente nove più due) di assistente nella carriera esecutiva del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere;

Visto il parere favorevole espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 13/74 del 18 giugno 1974, sui programmi di esame da adottare per l'ammissione alla carriera esecutiva assistenti del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a undici posti di assistente in prova (par. 120), nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Requisiti per l'ammisisone

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o diploma di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 449.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'aministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Istituto di Stato o legalmente riconosciuto presso cui e stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

componimento di cultura generale;

prova pratica di dattilografia: scrittura a macchina, sotto dettato o copiatura, di almeno una facciata di foglio formato protocollo, di un brano o prospetto scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa 30 parole).

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato. Diritti e doveri dell'impiegato;

elementi ed operazioni di aritmetica: potenze, massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni e principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale, estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni, media aritmetica; pesi specifici dei corpi;

elementi di geometria: figure piane e solidi; area, volume, superficie;

nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

La sede e le date in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento del Ministro, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione contenente le indicazioni relative al luogo, alla data ed all'ora di inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Alla prova di dattilografia saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 7/10.

Il giorno e l'ora di presentazione alla suddetta prova saranno comunicati ai candidati, almeno venti giorni prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sarà indicato il voto riportato nella prova di cultura generale. La prova pratica di dattilografia non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che, oltre alla prova scritta, avranno superato la prova pratica di dattilografia.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in qualità di assistente in prova (par. 120) nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad assistente, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, nella sede loro assegnata, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale nella carriera di appartenenza (par. 120), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1980
Registro n. 3 Industria, foglio n. 65

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . . .) il . . e residente in . . . cap. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad undici posti di assistente in prova (parametro 120), nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso in data . . . . „

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè . . . . (5);

8) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, . .

Firma . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . „ ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione ., con la qualifica di ., presso la quale è stato assunto il . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

(6357)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Vista la domanda del dott. Catania Giuseppe, nato a Roma l'8 agosto 1939, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori sanitari in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma 1 dell'art. 47;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Catania Giuseppe, nato a Roma l'8 agosto 1939, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale neuropsichiatrico.

Roma, addì 9 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6116)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Luigi Milazzo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Francesco Clemente, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia che si terrà a Roma il giorno 19 gennaio 1980 in sostituzione del dott. Luigi Milazzo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1980
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 238

(5758)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(2177/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI S. MARCO IN LAMIS

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(2178/S)

OSPEDALE « MADONNA DEL SOCCORSO » DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(2179/S)

STABILIMENTI RIUNITI DELLA VERSILIA SUD DI VIAREGGIO E CAMAIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia (ambedue a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(2180/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(2184/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del pronto soccorso;
un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(2182/S)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorso ad un posto di assistente di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(2188/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(2189/S)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(2186/S)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marostica (Vicenza).

(2183/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto di anatomia e istopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(2185/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SÓAVE E S. BONIFACIO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Bonifacio (Verona).

(2196/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia roentgenterapia e sostanze ionizzanti.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia, roentgenterapia e sostanze ionizzanti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(2190/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MONTECAROTTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecarotto (Ancona).

(2187/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801810)